

Attività artigiane alimentari

<u>Imprenditore artigiano. Consumo sul posto. Preparazione al momento. (Risposta a quesito del 12/07/2018 - prot. 70531 del 25/07/2018).</u>	2
<u>Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico: Imprenditore artigiano - Consumo sul posto (prot. 381002 del 20/09/2017)</u>	4
<u>Preparazione torte presso terzi (prot. 8321/16.03 del 29/05/2012)</u>	6

Prot. 70531 del
25/07/2018



Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Artigianato

artigianato@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Spett.le
Ascom BRA

Protocollo (*)

(*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

c.a. Marianna Coltella
marianna.coltella@ascombra.it

Classificazione: 8.60.20.7/2018C/n.2

Allegati:

OGGETTO: Imprenditore artigiano. Consumo sul posto. Preparazione al momento. (Risposta a quesito ns. prot. 66033 del 12/07/2018).

In data 11/07/2018 (ns. prot. 66033 del 12/07/2018) è pervenuto via mail da Ascom Bra il seguente quesito:

“Un soggetto vorrebbe aprire un’attività artigiana di “pasta fresca – gastronomia” con consumo sul posto nei limiti e con le caratteristiche previste dalla disposizioni in essere.

La persona interessata chiede se, nel caso della pasta fresca, sia possibile nella sua veste di artigiano, cuocere sul momento la pasta in base all’ordinazione, pur non essendo un esercizio di somministrazione.

La problematica nasce dal fatto che per alcuni prodotti gastronomici [...] è indispensabile, per permetterne il consumo sul posto, la cottura al momento dell’ordinazione.”

La disciplina del consumo sul posto della attività artigianali è oggetto della risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico, cui si rinvia, che chiarisce:

- la somministrazione non assistita (consumo sul posto) è consentita negli esercizi commerciali, di panificazione e per gli imprenditori agricoli;
- l'imprenditore artigiano è legittimato a consentire il consumo sul posto, senza servizio assistito, nel caso in cui svolga anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato.

Cio' premesso, e appurato che l'impresa artigiana oggetto del quesito svolge anche attività commerciale secondaria, si chiede se sia consentita la preparazione (cottura) al momento del prodotto.

Al riguardo il Settore scrivente ritiene che, fermo restando le precisazioni di cui alla risoluzione citata, non si rilevino ragioni ostative allo svolgimento dell'attività così come descritta.

In conclusione, stante il disposto dell'art. 3, c. 1, lettera f-bis) del dl. 223/2006 convertito in l. 248/2006, richiamato nel citato parere del MISE:

- l'attività consentita ai panificatori, ai produttori agricoli e agli artigiani che svolgano anche attività di commercio di vicinato non è attività di somministrazione (pur se non assistita) ma, più propriamente, attività di consumo sul posto;
- tale attività non può svolgersi mediante l'utilizzo di attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione (tipicità rilevata dal MISE – cfr. ris MISE n. 75893 del 5/5/2013 e, conseguentemente, anche dai nostri uffici -cfr., ad es., nota n. 12159/2013), nella presenza di tavoli o piani di appoggio con sedute abbinabili);
- è sempre escluso il servizio assistito di somministrazione.

Cordiali saluti*

Referenti:
Alessandra Magnino
Grazia Aimone

Il Responsabile del Settore Commercio e ad
interim del Settore Artigianato
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

***Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla predisposizione del parere richiesto nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Artigianato. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella L.R. 1/2009.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Artigianato.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente).

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: //.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017

OGGETTO: Imprenditore artigiano – Consumo sul posto - Quesito

Si fa riferimento alla nota, con la quale codesta Associazione chiede chiarimenti in merito all'attività dell'imprenditore artigiano nel settore alimentare, stante i numerosi controlli che le imprese artigiane associate ricevono nei luoghi di produzione e che rilevano irregolarità nell'espletamento della loro attività.

Nello specifico, evidenzia che dopo le suddette verifiche, *“vengono stilati verbali di contestazione in virtù del richiamo a disposizioni di legge che (...) non sono applicabili al settore dell'artigianato, mentre gli ispettori si riferiscono di solito alla disciplina del servizio di vicinato (...)”*.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nell'individuare l'ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, all'articolo 4, comma 1, lettera b), definisce attività di commercio al dettaglio *“l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”*.

Il comma 2, del predetto articolo 4 contiene, inoltre, una elencazione di soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114, i quali, pertanto, possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammentiamo anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

A questi ultimi, infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), non si applica il citato decreto legislativo n. 114 *“per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”*.

Fermo quanto sopra, si evidenzia la circostanza che le ispezioni di polizia locale lamentate da codesta Associazione e la relativa stesura di verbali richiamanti la disciplina del servizio di vicinato sembrerebbero essere correlati ad eventuali attività di consumo sul posto nei locali di produzione dell'imprenditore artigiano.



Al riguardo, si evidenzia che l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare *".....il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario"*.

Le predette fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

In conseguenza di quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione Generale gli artigiani, con ovviamente la sola eccezione dei panificatori espressamente indicati al citato articolo 4, comma 2-bis del decreto legge n. 223, operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, possono vendere nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti i beni di propria produzione, ma non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

Torino, 29 maggio 2012

Protocollo 8321/16.03
CL 8.030.010

Ai Presidente GIORDANO
Ai Segretario D.ssa Nadia Sampietro
Commissione Provinciale per l'artigianato del
Verbano Cusio Ossola
SEDE

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'artigianato del
Piemonte
LORO INDIRIZZI

Oggetto: preparazione torte presso terzi

La Commissione Provinciale per l'artigianato di Alessandria, con nota del 226.3.2012 prot. 6370/16.03 del 24.4.2012) richiede parere in merito al riconoscimento della qualifica artigiana per l'attività di preparazione torte presso terzi. Il soggetto in questione non dispone di un laboratorio ma svolge la propria attività utilizzando le cucine di ristoranti o locali simili che commissionano le torte.

Al fine del riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 2 *imprenditore artigiano* 3 *Definizione di Impresa artigiana* 4 *Limiti dimensioni* 5 *Albo delle imprese di cui alla Legge n. 443/85 (legge quadro per l'artigianato)*.

Va evidenziato che il regime di assunzione di piena responsabilità ai sensi dell'art. 2 ¹ della L.443/1985 costituisce un fatto connaturato alla qualifica di imprenditore. Tale requisito presuppone la piena responsabilità giuridica dell'imprenditore artigiano, con tutto il proprio patrimonio, per i rapporti e le obbligazioni insorte in rapporto all'attività imprenditoriale esercitata.

Dalla piena responsabilità discende necessariamente l'assunzione di tutti gli oneri e rischi di direzione e di gestione. Con il primo termine si può intendere ogni attività svolta personalmente, di organizzazione del processo produttivo e di sorveglianza e di direzione delle fasi del processo medesimo; con il secondo si possono intendere propriamente l'attività di amministrazione, di gestione dei rapporti con il mercato.

¹ Art. 2. Imprenditore artigiano.

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Secondo quanto in premessa l'attività in parola non risponde ai requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana.

Cordiali saluti

Il Direttore
Giuseppe BENEDETTO

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe

Visto
D.ssa Lucia Barberis

NT/RP